



COMUNE DI PALERMO

Capitolato-Disciplinare d'incarico per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. relative all'edificio di proprietà comunale strategico ai fini di protezione civile/rilevante in caso di collasso a seguito di evento sismico

denominato: _____ adibito a: _____ ubicato in via _____

(Art. 1)

(Oggetto dell'incarico)

L'Ente _____, sito in _____, Via _____ n° _____, e per esso il suo Legale Rappresentante _____ nella qualità di _____, nat_ a _____ il _____, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida all'_____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n° _____, codice fiscale _____ iscritto all'albo professionale degli _____, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "il Professionista" l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. mediante rilievi, campagne di indagini diagnostiche, modellazioni matematiche ed analisi strutturali da eseguire in conformità al D.M.P.C.M. 21

ottobre 2002 di attuazione dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. e successive, vigenti, normative statali e regionali.

Nel corpo del presente disciplinare, il sopra riportato oggetto dell'incarico sarà semplicemente indicato con: **verifiche tecniche di sicurezza sismica, ai sensi del quadro normativo nazionale e regionale vigente.**

(Art.2)

(Norme di riferimento)

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell' Amministrazione.

Il professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del d.lgs 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")

Il presente incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare ai sensi delle seguenti leggi:

- D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. e i.;

Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:

- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

- DDG 28 dicembre 2005 “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo”;

- DM (infrastrutture) 14 gennaio 2008 -Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni -

(Art. 3)

(Modalità tecniche di espletamento dell’incarico)

L’incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva:

La perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire in proprio per l’esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell’eventuale progetto simulato dell’opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza–spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e

quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del Regolamento 207/2010 a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio:

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal professionista o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'ufficio tecnico dell'Ente per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali.

La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione anche in proprio degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di

verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2 così come modificate con DPR 03/06/2009 (GURS 30 del 03/07/2009).

(Art. 4)

(Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove)

E' fatta facoltà al Professionista incaricato, di avvalersi di quanto previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per le "attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con l'esclusione delle prestazioni professionali".

In questo caso il Professionista incaricato è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

Le prove sui materiali e le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

L'Amministrazione proprietaria, se reperibili fra gli atti d'archivio, metterà a disposizione del professionista tutto il materiale tecnico disponibile utile e pertinente l'incarico. In mancanza di detta documentazione il professionista è obbligato a provvedere in proprio a tutto quanto necessario per il compiuto espletamento dell'incarico assunto.

(Art. 5)

(Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria)

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile del Procedimento.

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva, che non danno titolo a maggiori compensi.

(Art.6)

(Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche)

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione la perizia tecnica di cui al punto **a)** dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro **giorni 90 (novanta)** dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. A decorrere dalla stessa data, previo benestare dell'Amministrazione e previo rilascio, se necessario, di tutte le

autorizzazioni occorrenti degli Enti preposti, il professionista dovrà dare avvio alla fase attuativa.

Il professionista è tenuto ad avviare la campagna di indagini entro **10 (dieci) giorni** dall'autorizzazione dell'Amministrazione rilasciata sulla perizia tecnica di cui al punto **a)** dell'articolo 3 e concluderla entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal suo inizio.

Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro **giorni 90 (novanta)** dalla data di completamento della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche, o dalla data in cui sono effettivamente resi dai laboratori di analisi, le risultanze delle suddette campagne di indagine.

Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del 0,1% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i **giorni 60** l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

(Art. 7)

(Onorari e spese)

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, desunto con i criteri previsti ai sensi dell'**Ordinanza P.C.M. n.3362 dell' 8 luglio 2004** e s.m. e i. e previsto in € _____ **IVA e oneri accessori compresi** e da

ritenersi omnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

In conformità a quanto previsto ai sensi della Determinazione n.4/2007 del 29 Marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248", per la definizione dei compensi relativi ai servizi pattuiti ai sensi del presente disciplinare si intende comunque abrogata l'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006.

Si considerano implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53.

(Art. 8)

(Diritto di recesso)

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione della perizia tecnica esecutiva, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase antecedente all'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa

dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico durante la fase di attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per il lavoro effettivamente svolto senza pretendere alcun incremento dei compensi a qualsiasi titolo.

(Art. 9)

(Oneri a carico del Professionista)

Tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del professionista compresi gli oneri necessari per l'effettuazione, anche a cura di soggetti terzi specializzati operanti per nome e per conto del professionista, dei rilievi strutturali e delle campagne di indagine diagnostica, ove lo stesso si avvalga, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le "attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con l'esclusione delle prestazioni professionali".

(Art. 10)

(Proprietà dei risultati)

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi del Professionista incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

(Art. 11)

(Liquidazione)

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di fattura e previa trasmissione, all'Amministrazione committente, di copia documentata delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica.

(Art. 12)

(Controversie)

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Palermo .

(Art. 13)

(Spese di registrazione ed Oneri fiscali)

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

(Art. 14)

(Elezione di domicilio)

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) L'Amministrazione nella persona del _____, nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta presso _____ sito in Via _____

b) Il Professionista _____ presso _____ sito in _____

(Art. 15)

(Impegnatività)

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva

approvazione degli Organi competenti.

..... li, _____

IL PROFESSIONISTA:

PER L'AMMINISTRAZIONE: